

Allegato "B" al n. 4611 di raccolta

**STATUTO ANUPI TNPEE ETS**

*Associazione Nazionale Unitaria Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva Italiani - Associazione Riconosciuta*

(Assemblea Straordinaria del 19 giugno 2021)

**INDICE**

- ART. 1 Denominazione e sede
- ART. 2 Patrimonio
- ART. 3 Scopi dell'Associazione
- ART. 4 Finalità dell'Associazione
- ART. 5 Attività
- ART. 6 Raccolta Fondi
- ART. 7 Indipendenza dell'Associazione e regolazione dei conflitti d'interesse
- ART. 8 Norme sull'ordinamento interno
- ART. 9 Associati
- ART. 10 Procedura di ammissione
- ART. 11 Diritti e obblighi dei Associati
- ART. 12 Studenti
- ART. 13 Cause di cessazione del rapporto associativo
- ART. 14 Cause di esclusione del rapporto associativo
- ART. 15 Commissioni di studio territoriali di interesse specifico
- ART. 16 Organi dell'Associazione
- ART. 17 Assemblea dei Associati
- ART. 18 Costituzione, convocazione e deliberazioni dell'Assemblea
- ART. 19 Consiglio Direttivo
- ART. 20 Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo
- ART. 21 Comitato Scientifico
- ART. 22 Presidente
- ART. 23 Tesoriere
- ART. 24 Segretario
- ART. 25 Organo di controllo: composizione, durata e funzionamento
- ART. 26 Organo di revisione
- ART. 27 Collegio dei Probiviri
- ART. 28 Rimborsi spese e incarichi retribuiti
- ART. 29 Libri sociali e registri
- ART. 30 Patrimonio dell'Associazione
- ART. 31 Bilancio o Rendiconto dell'Associazione
- ART. 32 Scioglimento dell'Associazione
- ART. 33 Clausola finale

**Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE**

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore o CTS") e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione riconosciuta denominata "ANUPI TNPEE As-

sociazione Tecnico-Scientifica Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva Italiani - ETS" di seguito indicata anche ANUPI TNPEE o "Associazione"

L'Associazione ha sede legale in Via Noto n. 16 a Milano; eventuali decisioni in merito all'istituzione ed al trasferimento di una o più sedi operative, sono decisioni che competono al Consiglio Direttivo, e non costituiscono modifica statutaria.

3. ANUPI TNPEE è un'associazione senza fini di lucro, apolitica ed aconfessionale che si ispira ai principi costituzionali di democrazia e pluralismo, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato dei propri membri.

4. "ANUPI TNPEE Associazione Tecnico-Scientifica Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva Italiani - ETS" è costituita in forma di associazione riconosciuta del Terzo Settore; si ispira alla Legge 106/2016 ed al D.lgs. 117/2017.

#### **ART. 2 PATRIMONIO**

Il patrimonio iniziale dell'Associazione, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, è stabilito in euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).

#### **ART. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE**

L'ANUPI TNPEE è Associazione tecnico-scientifica professionale che non ha fini di lucro e persegue le finalità civiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via principale, delle attività di interesse generale previste ai punti c), d) , g), h) ed i) dell'art. 5 del CTS in favore dei propri associati e di terzi.

Essa opera nei seguenti settori:

- a) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) formazione universitaria e post-universitaria;
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

#### **ART. 4 FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione promuove le seguenti finalità:

1. Far conoscere e sostenere l'attività di neuro e psicomotricità dell'età evolutiva quale aiuto alla valutazione ed alla riabilitazione dei disturbi del neuro sviluppo;
2. Sensibilizzare le Istituzioni pubbliche sul tema delle problematiche e dei bisogni di salute dell'infanzia e dell'adolescenza;
3. Promuovere lo scambio culturale interdisciplinare sulle problematiche dell'infanzia e dell'adolescenza.

#### **ART. 5 ATTIVITÀ**

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) promuovere iniziative atte a far conoscere e sostenere la professione sanitaria del Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva (TNPEE), sensibilizzando maggiormente tutti i professionisti della salute e la popolazione;
- b) promuovere l'aggiornamento professionale, anche al fine di una miglior tutela dell'utenza, organizzando incontri, convegni, seminari;
- c) sostenere l'approccio interdisciplinare nella valutazione e nella riabilitazione dei disturbi del neuro sviluppo; promuovere l'empowerment delle famiglie, mantenendo coerenza e continuità tra l'ambiente di cura e quello di vita;
- d) promuovere attività di ricerca in tutti gli ambiti dell'intervento neuro e psicomotorio - preventivo, riabilitativo, formativo - stimolando la pratica clinica basata sulle prove di efficacia;
- e) collaborare alla redazione di linee guida, anche con altre società scientifiche nazionali ed internazionali, con enti pubblici o privati, pubblicando il risultato dell'attività scientifica attraverso il sito web dell'associazione [www.anupitnpee.it](http://www.anupitnpee.it) costantemente aggiornato;
- f) collaborare con le associazioni dei pediatri, delle famiglie e delle organizzazioni coinvolte nella prevenzione e nella cura dei minori che presentano diagnosi di disturbo del neuro sviluppo o che si trovano in situazione di rischio;
- g) sviluppare iniziative atte a sensibilizzare le istituzioni pubbliche (Comuni, Province, Regione, Ministero, Università, Ordini professionali) sul contributo specifico fornito dal TNPEE in tema di problematiche e bisogni di salute dell'infanzia e dell'adolescenza;
- h) affiancare altre associazioni professionali in iniziative che abbiano valore di scambio culturale e di unità di intenti verso la pubblica opinione e verso le istituzioni locali.
- i) costruire attraverso i suoi organi e le sue iniziative il punto di riferimento delle istanze dei suddetti profes-

sionisti per quanto concerne gli aspetti scientifici, metodologici e deontologici della professione;

j) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione non ha finalità di tutela sindacale degli Associati, né svolge, direttamente o indirettamente, attività a carattere o natura sindacale.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale.

In via indicativa e non esaustiva, allo scopo di perseguire le finalità istituzionali elencate nell'art. 3 l'Associazione potrà:

- svolgere attività, anche a carattere oneroso, sia operando direttamente sia attraverso la sottoscrizione di accordi con terzi; in particolare, potrà curare la pubblicazione di periodici, riviste ed altri prodotti editoriali, realizzati anche mediante supporti informatici e/o multimediali nonché attivare, per mezzo di strumenti telematici ed informatici, un network tra i propri associati, il tutto nel rispetto delle normative vigenti in materia;

- svolgere anche attività diverse, purché secondarie e strumentali all'attività principale, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea degli associati in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività;

- assumere partecipazioni in altri enti, organismi e con finalità anche indirettamente analoghe alla propria, nonché costituire o promuovere la formazione e lo sviluppo di società, fondazioni o altre istituzioni comunque utili ai fini del raggiungimento degli obiettivi scientifici e culturali e dell'amministrazione del proprio patrimonio.

L'Associazione può partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione.

#### **ART. 6 RACCOLTA FONDI**

L'Associazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017 e dei successivi decreti attuativi, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico

o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

#### **ART. 7 INDIPENDENZA DELL'ASSOCIAZIONE E REGOLAZIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSE**

1. L'Associazione e i legali rappresentanti dell'Associazione medesima operano in completa autonomia e indipendenza, nell'esclusivo interesse degli Associati. Fatta eccezione per le attività eventualmente svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM), l'Associazione e i legali rappresentanti dell'Associazione medesima non svolgono alcuna attività imprenditoriale come definita ai sensi dell'art. 2082 c.c.

2. All'atto della nomina, i membri degli organi dell'Associazione dotati della legale rappresentanza e/o del potere di direzione e amministrazione dell'Associazione medesima forniscono una dichiarazione sulla loro partecipazione (o sulle partecipazioni di parenti o affini fino al quarto grado) in attività anche solo potenzialmente in conflitto d'interessi con l'attività dell'Associazione.

3. I membri degli organi dell'Associazione dotati della legale rappresentanza e/o del potere di direzione e amministrazione dell'Associazione medesima dichiarano la sussistenza di un conflitto di interessi ogniqualvolta ciò si renda opportuno, non partecipando alla discussione e astenendosi dalla votazione in ordine ad argomenti in merito ai quali sussista un loro conflitto di interessi.

4. Nei casi di inosservanza a quanto precede ovvero nel caso di deliberazioni degli organi dell'Associazione dotati della legale rappresentanza e/o del potere di direzione e amministrazione dell'Associazione medesima adottate con il voto determinante di un soggetto in conflitto di interessi, le deliberazioni medesime sono annullabili.

#### **ART. 8 - NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO**

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

#### **ART. 9 ASSOCIATI**

1. Possono far parte dell'Associazione le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo Settore, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, esclusi quelli costituiti in una del-

le forme del Libro V del codice civile, che ne facciano richiesta, che si riconoscono nei principi, nei valori e nelle norme statutarie dell'Associazione.

2. Nel caso di richiesta di adesione di reti associative o di associazioni di secondo livello o comunque delle filiere che hanno sede nel territorio Italiano, è accettata l'adesione del soggetto apicale in rappresentanza della filiera.
3. Non si considera di secondo livello la partecipazione a coordinamenti, federazioni o associazioni di categoria.
4. Possono essere associati ordinari dell'Associazione i Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva e tutti i professionisti italiani e stranieri che operano nell'ambito dei disturbi del neuro sviluppo, della prevenzione e cura dei soggetti in età evolutiva e che intendono contribuire agli scopi statutari in un'ottica interdisciplinare.
5. Possono essere associati ordinari anche professionisti diversi dai Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva, allo scopo di apportare le loro conoscenze tecnico-scientifiche allo sviluppo della materia che dichiarino di voler partecipare in modo fattivo alle attività associative.
6. Gli associati si distinguono in:
  - Associati Ordinari
  - Associati Onorari
  - Associati Sostenitori

Sono Associati Ordinari i laureati in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva (TNPEE) e tutti i professionisti di cui al comma 4 e 5.

Sono Associati Onorari coloro che a vario titolo l'Assemblea, su proposta del Direttivo, coopta nell'Associazione. Quali Associati onorari possono essere accolte personalità italiane e straniere che hanno dato particolari contributi allo sviluppo della Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva. Sono inoltre Associati Onorari coloro che hanno ricoperto il ruolo di Presidente dell'Associazione dalla data della sua costituzione avvenuta il 26.11.1987.

Sono Associati Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, gli Enti o le Associazioni che sostengono con contributi economici e/o di altro genere l'attività dell'ANUPI TNPEE e la cui domanda abbia ricevuto parere positivo del Consiglio Direttivo. Gli Associati Sostenitori possono partecipare all'Assemblea.

7. L'ANUPI TNPEE può stipulare "Patti Federativi" con altre Società Scientifiche di area affine. La richiesta di adesione è formulata al Presidente che la sottopone per l'approvazione al Consiglio Direttivo. Le Società Scientifiche aderenti debbono documentare la consistenza dei loro associati e la loro articolazione territoriale e divengono, di fatto, as-

sociate federate, rappresentate dal Presidente pro-tempore.

La partecipazione al Patto Federativo presuppone come elemento fondamentale la garanzia di parità fra le Associazioni aderenti e non ne comporta alcuna limitazione, riserva o condizione per la propria indipendenza o autonomia statutaria. Durata e funzionamento del Patto Federativo sono normati da apposito regolamento sottoscritto tra le parti.

8. L'iscrizione è a tempo indeterminato, tutti gli Associati, a qualunque categoria appartengono, hanno diritto pieno di voto. Gli Associati ordinari sono obbligati al pagamento delle quote associative nella misura determinata dagli organi dell'Associazione.

9. Costituisce motivo di non accettazione della domanda di Associato l'aver riportato condanne penali definitive per reati dolosi che siano incompatibili con lo spirito e le finalità dell'Associazione. In caso di dissenso è possibile il ricorso al Collegio dei Probiviri previsto dal presente Statuto.

#### **Art. 10 PROCEDURA DI AMMISSIONE**

1. Per acquisire lo stato di Associato occorre inoltrare domanda al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione opportunamente corredata di tutti i documenti richiesti, attraverso il sito [www.anupitnpee.it](http://www.anupitnpee.it). In tale domanda deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda.

Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 10 (dieci) giorni dalla data della deliberazione e l'adesione verrà considerata perfezionata al versamento della quota di iscrizione; a perfezionamento avvenuto il richiedente dovrà essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

#### **ART. 11 DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI**

Gli associati hanno il diritto di:

1. partecipare all' Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
2. essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;
3. esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
4. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa.

Gli associati hanno il dovere di:

1. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
2. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali ed il Codice Deontologico dell'Associazione;
3. versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;
4. collaborare alle attività dell'Associazione per il perseguimento dei fini statutari secondo le norme fissate dal presente Statuto;
5. uniformarsi alle deliberazioni degli Organi dell'Associazione, salvo facoltà di impugnarle di fronte al Collegio dei Probiviri, se ritenute contrarie allo Statuto;
6. effettuare l'aggiornamento professionale secondo i termini di legge;
7. essere iscritti all'Ordine professionale di riferimento per l'esercizio della professione, salvo esoneri previsti dalla normativa.

#### **ART. 12 STUDENTI**

Gli iscritti ai corsi universitari in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva possono fare richiesta di adesione, come simpatizzanti, all'Associazione. Non essendo ancora in possesso dei requisiti per diventare associati verranno iscritti al Libro degli Studenti.

Gli Studenti sono ammessi a partecipare alla vita associativa, ma non hanno diritto di voto né possono candidarsi alle elezioni delle cariche sociali.

#### **ART.13 - CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO**



1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) per i soci federati, per mancato rinnovo del patto federativo.

**ART.14 - CAUSE DI ESCLUSIONE DAL RAPPORTO ASSOCIATIVO**

1. L'associato può essere escluso dall'Associazione per:

- a) mancato pagamento della quota associativa entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento.
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, con lo statuto e con eventuali regolamenti;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- d) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità;
- e) la radiazione dall'Albo in cui l'Associato è iscritto o la sospensione dallo stesso per un periodo superiore a sei mesi.

2. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine dell'giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

3. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

**ART. 15 COMMISSIONI DI STUDIO TERRITORIALI DI INTERESSE SPECIFICO**

L'Associazione si articola in Commissioni di interesse specifico i cui componenti assicurano una rappresentanza regionale estesa, al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 2:

- Linee guida, documenti di posizionamento

- Università e istituti di ricerca
- Formazione professionalizzante post laurea, progetti di dottorato
- Interdisciplinarietà e prevenzione 0-3 anni
- Interdisciplinarietà e prevenzione nei comportamenti a rischio degli adolescent
- Tecnologie, discipline tecnico-scientifiche e informatiche al servizio delle procedure, della comunicazione e della riabilitazione in presenza e a distanza
- Etica e deontologia
- Comunicazione, ufficio stampa, relazioni esterne, ricerca fondi;
- Cooperazione Internazionale.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla chiusura e sulla costituzione di nuove commissioni allo scopo di adeguarsi alla evoluzione delle conoscenze e dei contesti nel rispetto delle finalità dell'Associazione.

#### **ART. 16 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati
- il Consiglio Direttivo
- il Comitato Scientifico
- il Presidente
- il Collegio dei Probiviri
- l'organo di controllo, nominato qualora si verificchino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- l'organo di revisione, nominato qualora si verificchino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

2. Essi durano in carica tre anni e comunque sino all'assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di mandato. Tanto gli eletti a qualsiasi carica che i chiamati alle varie funzioni sono riconfermabili per non più di tre mandati consecutivi all'interno dello stesso organo.

3. Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo - nonché qualsiasi altro soggetto o organo munito della legale rappresentanza e/o del potere di amministrazione dell'Associazione e/o ogni altro eventuale soggetto o organo promotore dell'Associazione medesima - sono scelti tra coloro che non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato per reati commessi in relazione all'attività dell'Associazione o che siano comunque incompatibili con lo spirito e le finalità dell'Associazione medesima.

#### **ART. 17 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

L'Assemblea dei Associati è l'organo sovrano ed è formata da tutti gli iscritti all'Associazione in regola con il pagamen-

to della quota associativa annuale.

L'Assemblea:

- a) propone, discute e verifica le attività dell'Associazione in campo scientifico, metodologico e di promozione della professione;
- b) approva il bilancio o il rendiconto finanziario per cassa a seconda delle dimensioni assunte dall'ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Codice Terzo Settore;
- c) elegge il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, il Comitato Scientifico, l'Organo di controllo e l'Organo di revisione se si verificano le condizioni di cui agli artt. 30 e 31 del Codice del terzo Settore e il Collegio dei Probi-viri; determina il numero dei componenti dei singoli Comitati ed Organi qualora il presente statuto preveda un numero variabile di membri;
- d) apporta modifiche allo Statuto. Le modifiche di Statuto devono essere comunicate ai Associati 15 giorni prima dell'Assemblea;
- e) approva il Regolamento per le elezioni alle cariche dell'Associazione;
- f) delibera in merito agli indirizzi ed alle direttive generali dell'Associazione, in linea con il presente statuto, nonché sull'approvazione dei regolamenti associativi;
- g) delibera in merito all'esercizio dell'azione di responsabilità verso gli amministratori;
- h) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) delibera in merito allo scioglimento dell'Associazione e nomina, se nel caso, i liquidatori;
- l) emana le norme che regolano il Codice Deontologico;
- m) delibera in merito alla proposta di destinazione del patrimonio sociale in caso di scioglimento da inviare agli organi competenti per l'approvazione.

#### **ART. 18 COSTITUZIONE, CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA**

**1.** L'Assemblea dei Associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione e viene convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, ogni anno per l'approvazione del bilancio o del rendiconto.

**2.** Possono altresì fare richiesta motivata di convocazione di Assemblea ordinaria i 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo o un numero di iscritti pari a 1/4 dei Associati specificando le questioni da inserire all'ordine del giorno.

**3.** Il Presidente è tenuto alla convocazione entro un mese dal ricevimento della richiesta. Le convocazioni si intendono sospese nel periodo 30 giugno-31 agosto. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

**4.** La convocazione deve essere fatta attraverso uno dei

seguenti canali:

- a) posta elettronica con richiesta di ricevuta di ritorno all'indirizzo mail comunicato dall' associato all'atto dell'iscrizione o del rinnovo;
- b) tramite posta ordinaria o posta on line;
- c) mediante FAX al numero comunicato dall' associato all'atto dell'iscrizione o del rinnovo.

**5.** L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci; le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

**6.** La convocazione deve essere spedita a tutti gli iscritti almeno quindici giorni prima della data fissata. Deve indicare chiaramente: data, luogo e ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno. Qualora la convocazione sia stata richiesta da 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo o da 1/4 degli Associati, deve indicare, oltre all'oggetto, il nome dei richiedenti. L'avviso di convocazione potrà contenere l'indicazione della data di prima e di seconda convocazione; la seconda convocazione non potrà mai essere fissata per il medesimo giorno della prima.

**7.** L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

**8.** L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita se è presente la maggioranza degli iscritti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti; le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea convocata davanti al notaio per deliberazioni riguardanti:

- le proposte di modifica dello Statuto;
- le delibere in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione, o scissione dell'Associazione nonché in merito alla rinuncia alla personalità giuridica, salvo che non derivi dalla perdita del patrimonio minimo e questo non venga ricostituito,

è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia la presenza degli associati e delibera sempre a maggioranza dei presenti.

**9.** Ogni Associato intervenuto ha diritto a un voto. Nel ri-

spetto del principio di democrazia rappresentativa fondato

sul mandato, ogni Associato può esprimere il proprio voto anche mediante delega da conferire ad altro Associato. Ogni Associato può esprimere non più di una delega.

**10.** Il voto è palese tranne che per le operazioni elettorali. L'elezione degli organi associativi avviene con votazione a scrutinio segreto così come specificato dal Regolamento per le elezioni alle cariche dell'Associazione approvato dall'Assemblea ordinaria dei Associati.

**11.** Le deliberazioni approvate dall'Assemblea vincolano tutti gli Associati. Il Segretario cura la compilazione del verbale. Hanno diritto di voto tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota annuale.

#### **ART. 19 CONSIGLIO DIRETTIVO**

**1.** Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, compreso il Presidente, eletti in Assemblea; dura in carica tre anni e comunque sino all'assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di mandato. Qualora nel corso del triennio venga a mancare per vari motivi un membro del Consiglio Direttivo subentra il primo dei non eletti.

**2.** Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

**3.** Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: uno ovvero due Vice-Presidenti, il Tesoriere, il Segretario, ed individua i Responsabili per le Commissioni di studio territoriali di interesse specifico. La validità delle deliberazioni richiede la presenza della maggioranza dei membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

**4.** Il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, redige il bilancio o il rendiconto da sottoporre all'approvazione da parte dell'Assemblea, redige il programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, determina la quota associativa annuale, delibera la convocazione dell'Assemblea, cura la tenuta dei libri sociali, delibera lo svolgimento di attività diverse e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di carattere generale, delibera sull'ammissione dei Associati in base al Regolamento delle Iscrizioni, emana i regolamenti operativi dell'Associazione e provvede a dare esecutività ai provvedimenti stabiliti dall'Assemblea, adotta tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.. Stabilisce data, luogo e programma del Congresso Nazionale che dovrà avere luogo ogni tre anni, salvo diversa decisione dell'Assemblea.

**5.** Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

**6.** Il Consiglio Direttivo si riunisce regolarmente ogni quattro mesi, anche in audio conferenza, e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno due dei membri ne facciano richiesta.

**7.** Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti i membri del Consiglio medesimo siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i membri del Consiglio Direttivo con qualsiasi mezzo idoneo a assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 15 giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 7 giorni prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipino di persona tutti i membri del Consiglio Direttivo.

**8.** Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nelle sedi operative dell'Associazione.

#### **ART. 20 - CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**1.** La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 13 e 14 del presente Statuto.

**2.** Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooperazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Diretti-

vo vigente.

**3.** Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

#### **ART. 21 COMITATO SCIENTIFICO**

1. Il Comitato Scientifico viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre fino a sei membri; ha il compito di individuare iniziative relative ai contenuti dell'Art. 4 del presente Statuto, che saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo. Il Comitato Scientifico elegge tra i propri membri un presidente che presenzia, su invito, agli incontri del Consiglio Direttivo per assicurare la piena sinergia tra i due organismi.

2. Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte l'anno, anche in audio conferenza, e ogniqualevolta il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno due dei membri ne facciano richiesta. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i membri del Comitato Scientifico con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 10 giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 5 giorni prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

3. La validità delle deliberazioni del Comitato Scientifico richiede la presenza della maggioranza dei membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Al Comitato Scientifico è demandata la valutazione ed il controllo della qualità delle attività svolte dall'Associazione e delle produzioni tecnico-scientifiche (secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici di volta in volta validati dalla comunità scientifica internazionale), con facoltà. Il Comitato Scientifico redige una relazione annuale concernente le attività svolte dall'Associazione e le produzioni tecnico-scientifiche di cui al precedente comma 1, da trasmettersi al Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre di ciascun anno, della quale il Consiglio Direttivo potrà tenere conto nella definizione delle attività dell'Associazione.

#### **ART. 22 PRESIDENTE**

**1.** Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, ne ha la firma libera per essa. Viene eletto dall'Assemblea. Presiede il Consiglio Direttivo.

**2.** Il Presidente assume provvedimenti d'urgenza relativi all'esecuzione di atti normativi e amministrativi, salva successiva ratifica del Consiglio Direttivo.

**3.** Il Presidente potrà con firma libera aprire conti correnti, prelevare su essi, estinguerli, fare qualsiasi operazione bancaria, riscuotere somme a qualsiasi titolo dovute e da chiunque, tanto da privati che da società, enti morali, istituti, enti locali, regionali, statali, rilasciando valide e liberatorie quietanze. Nell'ambito di detti poteri potrà conferire delega ad un membro del Consiglio Direttivo o ad altro soggetto individuato dallo stesso Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente. Nel caso in cui si verificasse l'impossibilità permanente del Presidente a svolgere le sue funzioni egli viene sostituito pro-tempore dal Vicepresidente.

#### **ART. 23 TESORIERE**

Il Tesoriere cura gli atti amministrativi e finanziari dell'Associazione. Tiene la contabilità e assolve alle spese per il funzionamento dell'Associazione, cura la stesura del bilancio o del rendiconto.

#### **ART. 24 SEGRETARIO**

Il Segretario cura l'esecuzione delle delibere e dei provvedimenti del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, stende i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; mette a punto gli aspetti organizzativi delle attività dell'Associazione e dei suoi organismi.

#### **ART. 25 ORGANO DI CONTROLLO: COMPOSIZIONE, DURATA E FUNZIONAMENTO**

L'organo di controllo, qualora nominato, può essere nominato in forma monocratica; se collegiale è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

2. L'organo di controllo rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente, qualora non vi provveda direttamente l'Assemblea.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione de-



gli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti; in tal caso la composizione dell'organo di controllo deve essere di membri iscritto al registro dei revisori legali.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART.26 - L'ORGANO DI REVISIONE**

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 1 a 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Se trattasi di organo non monocratico esso nomina al proprio interno un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.

4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede operativa dell'Associazione.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

#### **ART. 27 COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri scelti tra gli Associati Ordinari di onorata e comprovata esperienza. Ad essi è delegato l'esame e la soluzione delle vertenze che potranno insorgere tra i Associati e l'Associazione, in merito all'interpretazione del presente Statuto. Il Collegio dei Probiviri decide *ex bono et equo*, senza formalità di procedure, con il voto della maggioranza assoluta dei propri membri.

#### **ART. 28 RIMBORSI SPESE E INCARICHI RETRIBUITI**

1. Alle cariche sociali spetta il riconoscimento di un gettone di presenza, individuato secondo le modalità stabile nel capoverso seguente; il compenso annuo spettante all'organo di controllo o dell'Organo di revisione, se nominati, viene determinato dall'Assemblea al momento della nomina e vale per tutto il periodo della carica. Ai componenti del Consiglio Direttivo, del Comitato Scientifico ed agli Associati che partecipano attivamente alla vita associativa è riconosciuto, oltre al rimborso spese per vitto, alloggio e trasferta, una indennità di assenza dal lavoro il cui tetto viene stabilito annualmente dall'Assemblea, all'interno del Regolamento di gestione incassi e pagamenti dell'Associazione. Il rimborso spese e l'indennità di assenza dal lavoro potranno essere liquidati su richiesta scritta dell'interessato e previa approvazione del tesoriere.

2. L'Associazione pubblica sul sito [www.anupitnpee.it](http://www.anupitnpee.it) un resoconto degli incarichi retribuiti dalla medesima di anno in anno conferiti a professionisti esterni e/o ai propri Associati.

#### **ART. 29 - LIBRI SOCIALI E REGISTRI**

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:  
a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

#### **ART. 30 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

**a)** quote annuali dei Associati;

**b)** contributi od elargizioni di Enti locali o territoriali, Comuni, Province, Regioni, Stato, o di altri Enti o Istituti;

**c)** donazioni o lasciti da chiunque;

**d)** rendite patrimoniali;

**e)** rendite finanziarie;

**f)** rimborso derivanti da convenzioni con pubbliche amministrazioni;

**g)** proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;

**h)** proventi derivanti da attività formative;

**i)** ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

2. La quota o il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

#### **ART. 31 BILANCIO O RENDICONTO DELL'ASSOCIAZIONE**

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che prece-

dono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

**4.** L'Associazione non può distribuire utili o avanzi di gestione, nemmeno in modo indiretto, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte da norme di legge.

**4.** Entro i 10 giorni successivi all'approvazione da parte dell'Assemblea degli Associati, il bilancio consuntivo o il rendiconto sono pubblicati - a cura del Presidente - sul sito dell'Associazione [www.anupitnpee.it](http://www.anupitnpee.it) e depositati presso il RUNTS e/o altro Organo previsto da norme di legge ordinarie o speciali.

#### **ART. 32 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il quorum previsto all'art. 15, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

#### **ART. 33 CLAUSOLA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile in quanto compatibile con il CTS ; inoltre si fa riferimento ai regolamenti vigenti, ai principi generali del nostro ordinamento giuridico ed ai documenti interni previsti dallo Statuto: Codice Deontologico, Regolamento per le elezioni alle cariche dell'Associazione, Regolamento delle Iscrizioni.

Firmato Jacopo Marin notaio